

CONSORZIO DEI FUNGHI

REGOLAMENTO

Articolo 1.

Il presente regolamento che entra in vigore immediatamente, dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea Consortile, è applicato su tutto il territorio del Consorzio delimitato con apposite tabelle.

Articolo 2.

Le tabelle di delimitazione recano la seguente dicitura “**CONSORZIO DEI FUNGHI SASSELLO – Proprietà Privata Zona Sorvegliata – Divieto di raccolta e trasporto funghi alle persone non munite dell’apposito Tesserino**”.

Articolo 3.

Verranno apposti all'ingresso delle strade di accesso ai fondi del consorzio cartelli segnaletici recanti la seguente dicitura: “**CONSORZIO DEI FUNGHI SASSELLO – Nella proprietà consortile, delimitata dall’apposita segnaletica, è vietato raccogliere e trasportare funghi alle persone non munite dell’apposito tesserino che può essere richiesto presso gli esercizi autorizzati. Si ricorda che è vietato ...**”.

Articolo 4.

Gli aventi diritto e le persone autorizzate alla sola ricerca dei funghi dovranno essere tassativamente muniti di tesserino/permesso appositamente accompagnato da un documento personale di identità.

Articolo 5.

I tesserini permesso vengono rilasciati come segue:

TIPO A gratuito per i proprietari di terreno aderenti al Consorzio.

TIPO B € 10,00 (Euro dieci/00) validità 4 anni.

Rilasciati ai famigliari di 1° e 2° grado dei proprietari dei fondi aderenti al Consorzio e affini di 1° grado.

TIPO C € 10,00 (Euro dieci/00) con scadenza annuale.

Rilasciati ai residenti del Comune di Sassello, ai proprietari di abitazioni e loro affini e parenti di primo e ai villeggianti con regolare contratto di affitto almeno trimestrale.

TIPO D € 60,00 (Euro sessanta/00) per i fuori Regione e € 40,00 (Euro quaranta/00) per i residenti in Regione Liguria, se stipulato prima del 30 maggio si applica uno sconto del 20%.

Permesso annuale per i non residenti.

TIPO E € 10,00 (Euro dieci/00).

Permesso giornaliero.

TIPO F € 25,00 (Euro venticinque/00).

Permesso durata settimanale da lunedì a domenica.

I tesserini permesso di tipo B, C, D, E e F consentono la raccolta di 5 kg di funghi con il limite di kg 3 di porcini e di kg 1 di ovuli al giorno, per persona come da disposizioni della Legge Regionale 13 agosto 2007, nr. 27 art. 03.

I minori di anni quattordici possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona maggiorenne. I funghi raccolti dai minori di anni quattordici concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito all'accompagnatore.

Per i minori che hanno compiuto i quattordici anni il versamento è effettuato dall'esercente la potestà genitoriale e contiene, nella causale, l'indicazione delle generalità del minore stesso.

Sono esenti dal pagamento i soggetti portatori di grave handicap definito all'art. 03 comma 3 della Legge nr. 104/1992 con un'invalidità **permanente** e le persone ultraottantenni.

Le decisioni inerenti tutte le modalità di rilascio dei tesserini permesso vengono assunte su Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Al Consiglio di Amministrazione è data facoltà di concordare azioni comuni con altri Consorzi Agro – Forestali per eventuali facilitazioni nell'acquisizione dei tesserini / permesso da parte dei rispettivi consorziati.

Articolo 6.

I soggetti, pubblici e privati, aventi tra i propri scopi la ricerca scientifica, lo studio e la sperimentazione nel settore agro-forestale e/o micologico, possono chiedere, al Consorzio di essere autorizzati ad effettuare la raccolta per fini scientifici e di studio.

La richiesta deve specificare gli obiettivi e la durata della ricerca, l'ambito territoriale interessato, il personale addetto, le specie, le quantità ed il periodo della raccolta. Tali elementi devono risultare nell'autorizzazione rilasciata dal Consiglio di Amministrazione stesso. Al termine della ricerca effettuata, copia dello studio/progetto dovrà essere depositato presso la sede del Consorzio stesso.

Articolo 7.

Ad esclusione dei proprietari dei fondi, coloro che sono sorpresi a raccogliere castagne frutti e prodotti agricoli nel territorio consortile sono passibili delle sanzioni previste dalla legge se non autorizzati dal proprietario.

Articolo 8.

La data di inizio della raccolta dei funghi potrà essere determinata da una apposita Commissione tecnico - scientifica nominata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio. Tale Commissione potrà adottare disposizioni migliorative atte a conseguire il più adeguato andamento della campagna fungifera. Le decisioni della Commissione tecnico - scientifica saranno tempestivamente portate a conoscenza di tutti gli interessati mediante la diffusione di manifesti rurali e/o avvisi negli esercizi pubblici della zona e l'eventuale pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Sassello.

La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati e può essere esercitata solo nelle ore diurne, da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto

Articolo 9.

Secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 13 agosto 2007, nr. 27 è vietato:

- L'impiego di rastrelli, uncini e altri attrezzi nella ricerca e raccolta di funghi, onde evitare il danneggiamento dello strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
- I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi od a rete, aerati ed idonei a garantire la diffusione delle spore. È vietato l'uso di sacchetti o buste in plastica.
- La raccolta e la distruzione in loco di tutte le specie non commestibili o velenose ad eccezione del personale autorizzato per scopi divulgativo - scientifico.

Sono inoltre vigenti i seguenti divieti permanenti:

- La ricerca e la raccolta funghi entro il raggio di metri lineari centocinquanta dalle abitazioni, fatta salva la reciprocità dei proprietari dei fondi.
- La sosta di auto e motoveicoli nelle strade e nei cortili interni l'accesso dei fondi fatta salva la reciprocità tra i proprietari dei fondi.
- Il transito e la sosta nelle infrastrutture forestali consortili, è consentita ai soli soci del Consorzio e gli aventi diritto.
- L'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto nella proprietà consortile.

Articolo 10.

La vigilanza, sui rispetto di tutte le norme contenute nel presente Regolamento nonché di quelle che dovessero di volta in volta essere assunte dagli Organi Deliberatori del Consorzio e di quelle descritte dalla Legge Regionale 13 agosto 2007, nr. 27, verrà svolta dagli organi di cui all'art. 12 della medesima Legge Regionale.

Articolo 11.

Tolti gli intestatari del tesserino del Consorzio sono impegnati ad accettare integralmente il presente Regolamento, nonché tutte le disposizioni conseguenti emanate dagli Organi Consortili.

Articolo 12.

Il Consorzio e sui aderenti sono ovviamente immuni da ogni e qualsiasi responsabilità di ordine civile e penale inerenti alla circolazione sul territorio consortile non e a fatti di qualsiasi natura connessi con la ricerca e raccolta dei funghi nel comprensorio consortile.

Il possesso del tesserino / permesso non costituisce alcun titolo per richieste di risarcimento di qualsiasi genere e natura a qualsiasi titolo avanzante.

Articolo 13.

L'adesione che i proprietari dei fondi e/o loro aventi causa hanno dato per l'inserimento dei terreni di loro proprietà nei comprensorio consortile non comporta per essi alcuna limitazione ai loro diritti, al titolo di proprietà e alla disponibilità dei loro fondi e loro

frutti, avendo essi conferito al Consorzio la sola concessione di ricerca e raccolta dei funghi.

Il presente Regolamento potrà essere modificato unicamente dagli Organi Deliberanti del Consorzio come previsto dall'art. 7 dello Statuto.

Articolo 14.

Per le violazioni delle norme di cui alla Legge Regionale 13 agosto 2007, nr. 27, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) per l'inosservanza dei limiti quantitativi di raccolta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 da euro 50,00 a euro 150,00;

b) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 da euro 100,00 a euro 300,00;

c) per la violazione delle prescrizioni limitative alla raccolta di cui all'articolo 7 da euro 100,00 a euro 300,00;

d) per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), b), c), da euro 30,00 a euro 90,00;

e) per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettera d), da euro 25,00 a euro 50,00;

f) per la violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), da euro 50,00 a euro 150,00;

g) per la violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 5, da euro 30,00 a euro 90,00;

h) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, lettere a), b), c), d), da euro 100,00 a euro 300,00;

i) per la violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 7, da euro 50,00 a euro 150,00;

l) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 9, da euro 30,00 a euro 90,00.

Limitatamente alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), b), d), e), è applicabile la sanzione accessoria della confisca, salva la prova della legittima provenienza nel caso della violazione di cui alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 8. Il prodotto confiscato è attribuito all'Ente Gestore che ne stabilisce la destinazione.

- Per l'applicazione delle sanzioni amministrative valgono le disposizioni di cui alla Legge Regionale 2 dicembre 1982, n. 45 "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o da enti dalla stessa individuati, delegati o subdelegati" e successive modificazioni e integrazioni.
- Competenti per l'irrogazione delle sanzioni e l'introito delle somme riscosse sono i Comuni, i quali provvedono a versare il 50% dei proventi ai Consorzi di cui all'articolo 9 della Legge Regionale 27/2007 che insistono nel territorio comunale, per le finalità di cui all'articolo 10 della medesima Legge Regionale.

Articolo 15.

L'autorizzazione alla raccolta è consentita a coloro in possesso dei tesserini rilasciati dagli esercizi autorizzati.

L'autorizzazione deve riportare le generalità del raccoglitore e va portata con sé al momento della raccolta, insieme a un documento di riconoscimento.

I dati della persona che effettuerà la raccolta devono essere riportati sull'autorizzazione in tutte le parti che lo compongono; nel caso di autorizzazione effettuata da chi esercita la potestà genitoriale per conto di minori di diciotto anni, devono essere riportate le generalità del minore.